



COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Cod. fisc. 80008970925 P.I.01845030921

Tel. 070/985904 Fax 070/985979

Pec: protocollo.guamaggiore@servizipostacert.it

ORDINANZA DEL SINDACO N. 13 DEL 21.10.2019

Oggetto: LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE STRADE INTERESSATE DAI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA E ALLACCI – DISTRETTO 3 – LOTTO 3.4. COMUNE DI GUAMAGGIORE”.

IL SINDACO

Premesso che con Atto prot. N. 4849 del 28.12.2017, sono stati autorizzati i lavori di **EFFICIENTAMENTO RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA E ALLACCI – DISTRETTO 3 – LOTTO 3.4. COMUNE DI GUAMAGGIORE**, ad Abbanoa S.p.A. con sede in Viale Diaz n. 77 – 09125 Cagliari (CA);

CONSIDERATO che i lavori interesseranno alcune strade della viabilità interna all’abitato, quali: VICO I MUNICIPIO, VIA MUNICIPIO, VICO I CENTRALE, VIA CENTRALE E VIA SATTA;

VISTA la richiesta avanzata dalla ditta esecutrice dei lavori Società Luppu srl, Via Mattana, 4 08027 Orgosolo (NU), prot. 3628 del 30.09.2019, con la quale si chiede l’ordinanza per la chiusura temporanea al traffico veicolare delle strade di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che occorre provvedere a regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli e quella dei pedoni;

RAVVISATA l’assoluta necessità di garantire la normale esecuzione dei lavori sopra descritti, nonché garantire la sicurezza delle persone;

VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, T.U.E.L.;

ORDINA

La chiusura al traffico veicolare, nonché la sosta degli stessi veicoli, eccetto autorizzati, nelle seguenti strade comunali: VICO I MUNICIPIO, VIA MUNICIPIO, VICO I CENTRALE, VIA CENTRALE E VIA SATTA.

DAL GIORNO LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019 E SINO ALLA FINE LAVORI

DEMANDA

alla società **Luppu srl, Via Mattana, 4 08027 Orgosolo (NU)**:

- la predisposizione dell’apposita segnaletica stradale, al fine di prevenire sinistri stradali, ingorghi o danni all’incolumità delle persone, assicurando il rispetto di quanto previsto nell’ordinanza;
- la rimozione della segnaletica stradale, al termine dei lavori, nelle strade interessate dai lavori e consentire quindi la normale circolazione veicolare e dei mezzi agricoli.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza, verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 37, 3° comma del D.Lgs. 285/92 e ss, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92;

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

Per competenza e conoscenza:

- Ufficio Tecnico Comune di Guamaggiore;
- Alla Stazione Carabinieri di Guasila;

Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Guamaggiore ed affisso nelle zone interessate dal provvedimento.

Per l'osservanza notificato a:

- alla società Luppù srl, Via Mattana, 4 08027 Orgosolo (NU) la quale dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate nelle premesse.

IL SINDACO

f.to Antonio Cappai